

Consultazione pubblica

concernente un progetto di indirizzo e un progetto di raccomandazione sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione in relazione agli enti meno significativi

Domande e risposte

- 1 Perché si è deciso di applicare opzioni e discrezionalità armonizzate anche agli enti meno significativi? Quali obiettivi ci si prefigge?

La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Nell'ambito dei propri compiti di supervisione, la BCE è tenuta ad assicurare la coerente applicazione di standard di vigilanza elevati a tutti gli enti creditizi nel quadro dell'MVU.

Uno degli obiettivi principali dei lavori sulle opzioni e sulle discrezionalità consiste nel promuovere l'integrazione finanziaria tramite l'armonizzazione delle norme di vigilanza applicabili e nell'assicurare parità di condizioni fra le banche dell'MVU. Questo a sua volta accrescerebbe la capacità di tenuta delle banche e favorirebbe la trasparenza del mercato in relazione alla solidità dei singoli enti creditizi e del settore bancario nel suo insieme.

- 2 Qual è la base giuridica di questa armonizzazione?

Secondo il regolamento sull'MVU la BCE può emanare regolamenti, indirizzi, istruzioni generali o raccomandazioni rivolti alle autorità nazionali competenti (ANC) per assicurare il funzionamento efficace e coerente dell'MVU.

- 3 Perché si ricorre a strumenti giuridici diversi per armonizzare l'esercizio delle opzioni ai fini della vigilanza sugli enti significativi e sugli enti meno significativi?

Il ricorso a strumenti giuridici diversi per armonizzare l'esercizio delle opzioni ai fini della vigilanza sugli enti significativi e su quelli meno significativi è riconducibile alla ripartizione delle competenze fra BCE e ANC. Mentre gli enti significativi sono

soggetti alla vigilanza diretta della BCE, quelli meno significativi sono vigilati direttamente dalle ANC.

Per i primi sono stati adottati due strumenti distinti: il Regolamento della BCE e la Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione. I regolamenti sono adottati dalla BCE ove necessario per assolvere compiti specifici riguardanti le politiche di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi. La BCE ha scelto questo strumento per stabilire come esercitare le opzioni e le discrezionalità di applicazione generale previste dal diritto dell'Unione in relazione agli enti creditizi significativi.

La guida rappresenta uno strumento non vincolante che fornisce indicazioni ai gruppi di vigilanza congiunti su come valutare caso per caso le singole richieste e/o decisioni che implicherebbero l'esercizio di un'opzione o di una discrezionalità.

Quanto alla vigilanza sugli enti meno significativi, la BCE, nell'ambito della propria funzione generale di supervisione, può impartire indirizzi alle ANC, ai quali queste devono attenersi nello svolgimento dei compiti di vigilanza e nell'adozione delle decisioni di vigilanza. La BCE intende avvalersi di questo potere per armonizzare l'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità di applicazione generale ai fini della vigilanza sugli enti meno significativi e favorire così il conseguimento dell'obiettivo menzionato alla risposta 1. Per quanto riguarda la valutazione da parte delle ANC dell'esercizio individuale di opzioni e discrezionalità per le quali gli enti meno significativi presentano richiesta, la BCE intende invece emanare una raccomandazione (non vincolante) alle ANC sulle specifiche da applicare nell'esame delle istanze ricevute dagli enti meno significativi.

4

Perché la consultazione ha per oggetto due documenti? Qual è la differenza fra l'indirizzo e la raccomandazione?

Due strumenti distinti sono sottoposti a questa consultazione. Il primo documento, l'indirizzo, è uno strumento giuridico cogente che espone le modalità secondo cui le ANC dovrebbero esercitare alcune opzioni e discrezionalità di applicazione generale in relazione agli enti meno significativi. Per queste opzioni e discrezionalità una specifica motivazione di policy giustifica l'adozione di un approccio uniforme per tutti gli enti creditizi, allo scopo di assicurare che la vigilanza prudenziale sia attuata in modo coerente ed efficace. L'approccio uniforme assicurerà inoltre che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato secondo le stesse modalità agli enti creditizi in tutti gli Stati membri partecipanti all'MVU e che questi enti creditizi siano soggetti agli stessi standard di vigilanza.

Il secondo documento, la raccomandazione, è uno strumento giuridico non vincolante che fornisce indicazioni alle ANC su come valutare individualmente altre opzioni e discrezionalità che non sono di applicazione generale. È necessario stabilire una serie comune di specifiche per promuovere prassi di vigilanza coerenti nel quadro dell'MVU. Ciò assicurerà inoltre, ove richiesto, parità di trattamento degli

enti significativi e di quelli meno significativi, come pure parità di condizioni per tutti gli enti creditizi nei paesi dell'MVU. Inoltre, la raccomandazione fornisce indicazioni alle ANC su come esercitare e valutare individualmente alcune opzioni e discrezionalità per le quali è necessario un approccio comune specifico per gli enti meno significativi.

5 Questo non rappresenta un onere eccessivo per gli enti meno significativi, che sono in media di dimensioni molto più piccole?

Le opzioni e le discrezionalità previste dalla normativa bancaria europea sono una considerevole fonte di divergenze nell'applicazione delle norme di vigilanza. In assenza di armonizzazione, le opzioni e le discrezionalità esercitate dalle autorità di vigilanza rendono più complicato e in alcuni casi persino impossibile vigilare sulle banche dell'MVU in modo coerente e paritario.

Nella maggioranza dei casi si ritiene opportuno applicare per gli enti significativi e per quelli meno significativi le stesse politiche in materia di opzioni e discrezionalità. Questa valutazione è improntata al principio di proporzionalità, applicato allo scopo di accertare che l'adozione delle politiche sulle opzioni e sulle discrezionalità non determini un onere indebito per gli enti meno significativi. Si propone quindi, per alcune opzioni e discrezionalità, di preservare la flessibilità di cui godono le ANC ove l'armonizzazione non sia considerata necessaria per assicurare la solidità della vigilanza o per conseguire parità di condizioni. Inoltre, va rammentato che molte delle opzioni e delle discrezionalità non sono pertinenti per la maggior parte degli enti meno significativi, poiché sono applicabili, ad esempio, solo ai gruppi bancari consolidati o agli enti che utilizzano modelli interni ai fini del primo pilastro.

6 Vi sono opzioni e discrezionalità per le quali si prevede una politica differente per gli enti significativi e per quelli meno significativi? Di quali criteri ha tenuto conto la BCE per decidere se applicare agli enti meno significativi le stesse politiche adottate per gli enti significativi?

L'esercizio di opzioni e discrezionalità in relazione agli enti meno significativi è stato analizzato soprattutto alla luce del principio di proporzionalità, vale a dire della misura in cui una raccomandazione di policy differente possa essere necessaria per l'esercizio di particolari opzioni. Nella maggior parte dei casi, le proposte di policy per gli enti meno significativi sono le stesse di quelle adottate per gli enti significativi. Per un numero relativamente esiguo di opzioni e discrezionalità si propone di emanare una politica specifica per la vigilanza sugli enti meno significativi, discostandosi dalla linea di policy definita per gli enti significativi. Le ragioni di questo approccio sono differenti.

In alcuni casi un semplice riferimento alla politica adottata per gli enti significativi non è possibile in quanto la proposta di policy deve anche contemplare il coordinamento fra la BCE e le ANC (ad esempio per le opzioni riguardanti un determinato evento quale una grave perturbazione del funzionamento di un sistema di regolamento oppure per quelle concernenti strumenti specifici come le obbligazioni garantite). In altri casi l'applicazione del principio di proporzionalità potrebbe dare luogo a proposte di policy differenti per gli enti meno significativi. Inoltre, svariate opzioni previste dal regolamento sui requisiti patrimoniali fanno riferimento a disposizioni transitorie. Per quanto riguarda le disposizioni transitorie che decadono alla fine del 2017, si suggerisce di non emanare proposte di policy per la vigilanza sugli enti meno significativi, poiché le differenze fra questi requisiti cesseranno automaticamente di esistere in quella data.

Si propone anche di preservare la flessibilità di cui godono le ANC per alcune opzioni e discrezionalità, ove l'armonizzazione non sia considerata necessaria per assicurare la solidità della vigilanza o conseguire parità di condizioni.

7 Si prevede di considerare in futuro opzioni e discrezionalità che alla stadio attuale non sono trattate?

Alcune opzioni e discrezionalità richiederanno interventi successivi, principalmente da parte dell'Autorità bancaria europea e della Commissione europea, per mettere a punto una linea di policy concreta. Inoltre, per alcune opzioni e discrezionalità la BCE deve acquisire esperienza dalla valutazione di casi specifici, in vista di precisare ulteriormente le politiche e i criteri da applicare.

Se in futuro saranno definite politiche e specifiche più precise per queste opzioni e discrezionalità ai fini della vigilanza sugli enti significativi, la BCE valuterà, in stretto raccordo con le ANC, in quale misura tali politiche e specifiche debbano essere estese alla vigilanza sugli enti meno significativi.